

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI A TRONCHETTO DI LEGNA INFERIORI A 60 kW DI POTENZA MASSIMA AL FOCOLARE

SOMMARIO:

ART. 1 (FINALITÀ)	2
ART. 2 (DEFINIZIONI)	2
ART. 3 (INTERVENTI AMMISSIBILI)	2
ART. 4 (REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE)	2
ART.5 (MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)	2
ART. 6 (COSTI AMMISSIBILI)	3
ART. 7 (ENTITÀ DEL CONTRIBUTO)	3
ART. 8 (PROCEDURE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE)	4
ART. 9 (TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)	4
ART. 10 (VARIANTI)	4
ART. 11 (DOTAZIONE FINANZIARIA E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)	5
ART. 12 (DE MINIMIS)	5
ART. 13 (VERIFICHE)	6
ART.14 (DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO)	6

Art. 1 (Finalità)

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo provinciale in conto capitale a beneficio di soggetti privati per la realizzazione di impianti termici alimentati a tronchetto di legna.

Art. 2 (definizioni)

Ai fini del presente bando si precisano le seguenti definizioni:

- Impianto termico: l'insieme del gruppo caldaia con relativa centralina elettronica di regolazione ed eventuale accumulatore termico.
- Accumulatore termico: serbatoio d'acqua atto ad immagazzinare il calore prodotto dalla caldaia e non assorbito dall'utenza. Consente di utilizzare al meglio la caldaia distribuendo con regolarità l'energia prodotta e di evitare perdite di calore durante i periodi caratterizzati da una domanda termica ridotta.

Art. 3 (interventi ammissibili)

- a) Possono essere ammessi al contributo provinciale esclusivamente gli interventi di acquisto e d'installazione di impianti termici alimentati a tronchetto di legna, di cui all'articolo 2. In Allegato 1 si riporta una rassegna tecnologica e informazioni circa le prestazioni energetico-ambientali minime ammissibili ai fini del bando. In particolare sono ammissibili solo le caldaie di potenza massima al focolare inferiore o uguale a 60 kW e che garantiscono un rendimento utile minimo non inferiore al valore riportato al paragrafo 2.1 dell'Allegato 1.
- b) Sono ammissibili esclusivamente gli interventi il cui acquisto ed installazione risultino avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 4 (Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente)

- a) Possono formulare domanda di contributo le persone fisiche o giuridiche (ad esclusione di enti del settore pubblico), in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l'intervento.
- b) Il richiedente, per un periodo non inferiore a 3 anni, deve effettuare una corretta manutenzione dell'impianto cofinanziato assicurandone le migliori condizioni di esercizio e impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso.
- c) Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l'impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente. Il beneficiario del contributo provvederà a trasmettere a Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino l'atto da cui risulti il suddetto impegno.

Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

- a) Le domande, indirizzate alla Provincia di Torino, Sportello Ambiente, Via Valeggio 5, 10128 Torino, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello di cui all'allegato A.

- b) Le domande devono essere inviate in duplice copia nel periodo intercorrente tra i 30 giorni e i 90 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale Regionale. La Provincia di Torino si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle richieste di contributo nel caso in cui fossero ancora disponibili risorse finanziarie.
- c) Le domande devono essere inviate, a pena di inammissibilità, per posta in busta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano direttamente allo Sportello Ambiente. Nel caso di spedizione, per la data di presentazione farà fede il timbro dell'ufficio postale. Ogni busta deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda in duplice copia e deve riportare la dicitura "Domanda di contributo per impianto termico a tronchetto di legna".
- d) Le domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto, che non siano pervenute alla Provincia di Torino entro 15 giorni dal termine di scadenza di cui al comma b), non saranno ammesse a partecipare.
- e) Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione in duplice copia:
- la scheda tecnica di cui all'Allegato B in forma cartacea ed eventualmente anche su foglio elettronico;
 - piano finanziario di cui all'Allegato C;
 - copia delle certificazioni rilasciate da un ente accreditato che comprovino il valore di rendimento utile della caldaia oggetto della richiesta di contributo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato D) attestante la titolarità del diritto di proprietà o del diverso diritto reale o di godimento;
 - autorizzazione a eseguire l'intervento sottoscritta dal proprietario della struttura edilizia, qualora diverso dal soggetto richiedente;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Art. 12 (de minimis) (se il richiedente è un'impresa) e all'allegato E.

Art. 6 (Costi ammissibili)

- a) Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente alle voci di costo previste nell'Allegato C relative all'impianto termico.
- b) Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese devono essere documentate e riferirsi ad interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 7 (Entità del contributo)

- a) Sulla base delle procedure dettagliate all'Art. 8 (Procedure relative all'approvazione delle domande) saranno concessi contributi in conto capitale fino ad esaurimento delle risorse stanziare.
- b) Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici.
- c) Il contributo di cui al comma a) è quantificato, rispetto alle spese ammissibili (IVA esclusa) di cui all'Art. 6 (Costi ammissibili), nel modo seguente:
- 20% in caso di caldaia a legna senza accumulo termico
 - 40% in caso di caldaia a legna con accumulo termico, di dimensioni pari almeno al 70% di quanto indicato nel paragrafo 4.2 dell'Allegato 1.

- d) A quanto previsto al precedente comma c), va aggiunto un contributo di Euro 500,00= a copertura di spese varie (progettazione, adeguamento normativo, spese tecniche, ecc..).

Art. 8 (Procedure relative all'approvazione delle domande)

- a) L'esame delle domande sarà effettuato dalla Provincia di Torino, Servizio Risorse Energetiche, che potrà richiedere eventuali integrazioni sulle richieste di contributo presentate. Il mancato invio di quanto richiesto entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta sarà considerato come rinuncia.
- b) Le domande di contributo saranno suddivise in due gruppi distinti:
- Gruppo A: richieste di contributo per impianti con accumulo termico;
 - Gruppo B: richieste di contributo per impianti senza accumulo termico.
- All'interno di ogni gruppo le richieste di contributo saranno ordinate sulla base della data di invio (pari alla data del timbro postale nel caso di spedizione per posta o della data di ricezione nel caso di consegna a mano) e a parità di data sarà anteposta la richiesta di contributo inferiore.
- c) Le domande di contributo presentate in violazione delle disposizioni di cui all'Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande) saranno escluse.
- d) La Provincia di Torino provvederà a istruire periodicamente le richieste di contributo, ad approvare un'unica graduatoria al termine della scadenza di cui all'Art.5 (Modalità e termini di presentazione delle domande) e a concedere i contributi fino ad esaurimento dei fondi disponibili a partire dal Gruppo A di cui al comma b). All'ultima domanda accettata verrà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo concedibile alla stessa.
- e) La graduatoria e i relativi importi ammessi a finanziamento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Torino.

Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

- a) In caso di accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo concesso, tutta la documentazione prevista dal successivo Art. 11 (dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo) dovrà essere inviata al Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino entro 180 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di accoglimento della domanda.
- b) A seguito dell'istanza presentata prima della scadenza del suddetto termine può essere concessa una proroga di altri 180 giorni, in casi eccezionali e indipendenti dalla volontà del richiedente, debitamente motivati.

Art. 10 (Varianti)

- a) L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere inoltrata alla Provincia di Torino mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- b) La suddetta variante verrà esaminata dalla Provincia di Torino che provvederà a comunicare l'approvazione o meno della stessa.

- c) L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso.

Art. 11 (dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo)

- a) Le risorse destinate all'incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono determinate in Euro 210.000,00.
- b) L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione a lavori ultimati, previa presentazione, ai sensi dell'Art. 9 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi), della seguente documentazione:
- Dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90
 - Dichiarazione che l'opera è stata eseguita a regola d'arte e in conformità con quanto dichiarato nella domanda di contributo, sottoscritta dal soggetto richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi della L. 46/90.
 - Denuncia all'ISPESL ai sensi del DM 1/12/1975 per impianti con potenza superiore 35kW.
 - Copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti (copia delle fatture quietanzate o di altra documentazione necessaria per la verifica relativa allo stato ed ai fatti dichiarati in domanda) da allegare alla dichiarazione sostitutiva attestante il costo relativo alla realizzazione dell'intervento.
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà che attesti che per la realizzazione dell'impianto il richiedente non ha percepito o richiesto altri contributi regionali, nazionali o comunitari in conto capitale e che, comunque, non ha usufruito né richiesto altre agevolazioni sull'intervento coperto da contributo provinciale.
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Art. 12 (de minimis) (se il richiedente è un'impresa).
 - Fotografie relative all'intervento realizzato.
- c) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere prima dell'erogazione del contributo alle verifiche di cui all'Art. 13 (verifiche).
- d) Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, mentre in caso di aumento delle spese il contributo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all'impegno assunto.
- e) Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi in graduatoria per la cui incentivazione difetti la disponibilità finanziaria.

Art. 12 (de minimis)

- a) Ai sensi della normativa comunitaria in materia di concorrenza, fatte salve le discipline che si applicano a settori specifici, alle imprese che partecipano al bando si applica la disciplina "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis") in G.U.C.E. L. 10 del 13 gennaio 2001, che prevede il divieto di cumulo con qualsiasi altro contributo pubblico non autorizzato dall'U.E. eccedente l'importo massimo di 100.000Euro per un periodo di tre anni a decorrere dal primo aiuto "de minimis".

- b) L'impresa richiedente, con dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda, comunica se negli ultimi tre anni ha ricevuto eventuali altri aiuti de minimis e, in caso positivo, rende informazione dettagliata.
- c) Il contributo, costituente nuovo aiuto de minimis, può essere concesso soltanto se non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui al primo comma.

Art. 13 (verifiche)

La Provincia di Torino si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 3 anni successivi alla messa in funzione dell'impianto.

Art.14 (decadenza e revoca del contributo)

- a) Il mancato invio della documentazione prevista all'Art. 11 (dotazione finanziaria e procedure per l'erogazione del contributo) entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo o entro il termine conseguente alla concessione di un'eventuale proroga, comportano la revoca del contributo concesso.
- b) Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli adempimenti normativi
 - sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata
 - rimozione, disattivazione, mancata o inadeguata manutenzione dell'impianto prima della scadenza dei 3 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto
 - in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.